

STUDIO LEGALE

Avv. Luciano Asaro

Patrocinante in Cassazione

Piazza Regina n. 35 - 91026 Mazara del Vallo

Tel/Fax 0923/941199 - Cell. 329/9711985

E-mail: asaro@inwind.it

Pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatomarsala.it

**TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO**

RICORSO

**CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
PER PUBBLICI PROCLAMI
EX ARTT. 150 - 151 C.P.C.**

Per il sig. **GIOIA ANDREA**, C.F. GIONDR85E20F061P, nato il 20/05/1985 a Mazara del Vallo, ove risiede nella viale Africa n. 35; elettivamente domiciliato, per il presente atto, in Mazara del Vallo, nella p.zza Regina n. 35, presso lo studio dell'avv. Luciano Asaro (C.F.: SRALCN67L29F061Q), che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata il 13/01/2025, ed il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 C.P.C. a mezzo fax: 0923 - 941199, oppure pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatomarsala.it;

- Parte Ricorrente -

CONTRO

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, **con sede a Roma, nel viale Trastevere N. 76/A**;
- L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, C.F.: 97254200153, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Milano, nella via Pola n. 11**;
- L'**USR LOMBARDIA - UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI MILANO**, C.F.: 80099830152, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Milano, nella via Soderini n. 24**;
- Tutti domiciliati per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Milano, C.F.: 97021490152, con sede a Milano, nella via Freguglia n. 1 (pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it);

- Parte Resistente -

E NEI CONFRONTI DI:

- ***Tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie di terza fascia come personale ATA, per il triennio 2024/2027, profilo di collaboratore scolastico, per la provincia di Milano.***

- Controinteressati -

OGGETTO: Ricorso avverso l'Ordinanza n. 89 del 21/05/2024 (doc. 1), emessa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, nella parte in cui non riconosce n. 6 punti per il servizio militare espletato non in costanza di nomina, nelle graduatorie di terza fascia come personale ATA, per il triennio 2024/2027, bensì nella misura di 0,60.

Il predetto sig. Gioia Andrea è inserito come collaboratore scolastico nelle graduatorie di terza fascia come personale ATA, per il triennio 2024/2027, come da domanda di aggiornamento presentata in data 27/06/2024 (doc. 2).

Come si evince dalla schermata allegata (doc. 3), al ricorrente è stato convalidato il punteggio di 7.40 anziché di 12.80, per il profilo di collaboratore scolastico.

In tale graduatoria non è stato, quindi, valutato adeguatamente il servizio militare obbligatorio svolto dal ricorrente dal 15/12/2003 al 07/12/2004 (doc. 4), prima dell'abolizione della leva obbligatoria, avvenuta con decorrenza dal 01/01/2005, in virtù della legge 226 del 23/08/2004.

Infatti, secondo l'Ordinanza Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 (doc. 1), con cui è stato disposto l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale A.T.A., il servizio di leva viene valutato con 6 punti soltanto ove questo sia stato espletato in costanza di nomina, ed attribuendo invece il minore punteggio di 0,60 nel caso contrario, come nel caso che ci occupa.

A seguito di ciò il ricorrente, per il corrente a.s., aveva già ricevuto un incarico di collaboratore scolastico da parte dell'I.C. Orchidee di Rozzano (MI), con contratto sottoscritto il 08/11/2024, con decorrenza fino al 30/06/2025 (doc. 5).

Tuttavia a seguito di una verifica del punteggio, in considerazione del mancato riconoscimento del punteggio integrale del servizio militare, tale incarico veniva revocato con decreto del D.S. del 20/11/2024 (doc. 6).

Oggetto del presente giudizio è, quindi, l'accertamento del diritto del ricorrente, quale collaboratore scolastico, inserito nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto del personale A.T.A., valevoli per il triennio 2024/2027, per la provincia di Milano, al

riconoscimento del punteggio di 6 punti per il servizio militare svolto, anzichè di 0,60, con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito nelle predette graduatorie, per complessivi 12,80.

DIRITTO

- ***Violazione degli artt. 485, comma 7, e 569, comma 3, del D.Lgs 297/1994***

Il succitato Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 (e gli atti amministrativi correlati), con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2024-27, si pone in contrasto con il comma 7 dell'art. 485 e con il comma 3 dell'art. 569 del D.Lgs 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), nella parte in cui il servizio militare viene valutato con 6 punti soltanto ove questo sia stato espletato in costanza di nomina, ed attribuendo invece il minore punteggio di 0,60 nel caso contrario, come nel caso che ci occupa.

Secondo tale normativa, invece, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dall'ordinanza ministeriale impugnata, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.

Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti.

Quindi, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non può derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo.

L'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010, riguardante la valutazione del servizio militare precisa, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"; prevedendo, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5679 del 02.03.2020, ha chiarito che "secondo una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in

contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali".

Ed infatti, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito che "[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]".

In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che "[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]".

In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.

Tale orientamento è stato condiviso anche da varia giurisprudenza, ordinaria ed amministrativa, tra cui lo stesso Tribunale di Milano, ad es. con sentenza n. 2605/2024 (doc. 7), e dalla Corte di appello di Milano, ad es. con sentenza n. 789/2023 (doc. 8).

Del resto di recente è da annoverare la sentenza n. 9864 emessa il 09/12/2024 con cui il Consiglio di Stato (doc. 9), ribaltando la decisione del TAR, ha stabilito che il servizio militare di leva non può ricevere un trattamento differenziato a fini di carriera, richiamando in particolare l'art. 52 della Costituzione che stabilisce la tutela della posizione lavorativa del cittadino che assolve agli obblighi di leva, nonché Il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D. Lgs. n. 297/1994) che prevede che il servizio militare sia valido "a tutti gli effetti" senza specificare che debba essere svolto in costanza di rapporto di impiego.

Applicando questi principi al caso di specie il ricorrente ha diritto pertanto al riconoscimento per intero del punteggio per il servizio di leva, nelle graduatorie in cui risulta inserito come collaboratore scolastico, per complessivi 12,80.

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

***RICORRE AFFINCHÈ
L'ECC.MO TRIBUNALE DI MILANO***

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO VOGLIA:

Contrariis reiectis

- Preliminarmente autorizzare, ove ritenuto necessario, la notifica per pubblici proclami del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza, ai sensi degli artt. 150-151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito *Internet* istituzionale del MIUR, nei confronti dei controinteressati inseriti nelle graduatorie di terza fascia come personale ATA, per il triennio 2024/2027, profili di collaboratore scolastico, per la provincia di Milano, stante l'elevato numero degli stessi e la difficoltà di individuare i relativi dati anagrafici e di residenza;
- Previa dichiarazione di illegittimità e disapplicazione degli atti richiamati in narrativa, ed in accoglimento del presente ricorso,
- Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente, quale collaboratore scolastico inserito nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto del personale A.T.A., valevoli per il triennio 2024/2027, per la provincia di Milano, al riconoscimento del punteggio di 6 punti per il servizio militare svolto, anziché 0,60, con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito nelle predette graduatorie;
- Pertanto condannare il Ministero ed i suoi organi periferici convenuti a rettificare il punteggio attribuito al ricorrente nelle predette graduatorie, valutando integralmente il punteggio per il servizio militare dal medesimo svolto, per complessivi 12,80;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti:

- 1) Ordinanza Ministeriale n. 89 del 21/05/2024; 2) Domanda di aggiornamento A.T.A.; 3) Graduatoria del ricorrente; 4) Foglio di congedo militare; 5) Contratto del 08/11/2024; 6) Decreto di revoca incarico del 20/11/2024; 7) Sentenza n. 2605/2024 del Tribunale di Milano; 8) Sentenza n. 789/2023 della Corte di appello di Milano; 9) Sentenza n. 9864/2024 del Consiglio di Stato; 10) Licenza media; 11) Diploma.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminabile, per cui il contributo unificato ammonta ad € 259,00.

Salvis iuribus late.

Mazara del Vallo, li 16/01/2025.

Avv. Luciano Asaro